



STATUTO

LAURA & CO. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-ASD

Art.1 - Denominazione, sede, durata, statuto e sua efficacia

1.1. E' costituita "LAURA & CO. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-ASD", in breve "LAURA & CO. APS ASD" avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, con sede legale in Piacenza (PC), operante senza fini di lucro. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

1.2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

1.3. La sua durata è illimitata.

1.4. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2024.

1.5. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.6. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

1.7. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

1.8. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.2 – Scopo e finalità

2.1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

a) la pratica, lo sviluppo e la diffusione dello sport nel settore dilettantistico, quale strumento pedagogico e fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al censo, alla religione, all'età o al sesso;

b) favorire l'estensione, la diffusione e lo sviluppo di attività sportive in particolare legate alle discipline sportive del tennis, del padel, del beach tennis, anche in carrozzina, del judo, della lotta, del karate e delle arti marziali e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline, il tutto praticato sia da simpatizzanti dilettanti sia da esperti del settore.

Le attività saranno sviluppate sia come didattica sia come pratica;

c) l'organizzazione di attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione sociale dell'attività sportiva e della persona ed al miglioramento della qualità della vita;

d) l'opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità nei confronti dello sport, con particolare riferimento allo sport dilettantistico affinché vengano istituiti e migliorati, nell'area sociale in cui opera, servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva;

e) la costituzione di squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dal CONI, dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di affiliarsi;

Le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che l'associazione svolgerà sono le seguenti:

D) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

T) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2.2 In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) promuovere corsi di addestramento; promuovere, organizzare e partecipare a gare ed eventi sportivi nazionali ed internazionali; effettuare affiliazioni a federazioni sportive e ricreative nazionali ed estere, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

b) svolgere attività assistenziale e sociale;

c) realizzare produzioni televisive, informatiche o su supporto cartaceo per l'aggiornamento tecnico-sportivo; produrre, vendere e noleggiare usb e/o qualsiasi supporto informatico contenenti eventi sportivi.

d) lo studio, la realizzazione e la gestione di progetti e prodotti nel settore internet e dell'informatica in genere, sempre in riferimento ad eventi sportivi; l'attività di marketing e telemarketing in genere; promuovere, realizzare, gestire, abbinamenti pubblicitari di manifestazioni sportive e/o di singole squadre;

e) svolgere attività promozionali per la diffusione dello sport; prestare servizi di qualsiasi genere per lo svolgimento di manifestazioni ed attività polisportive;

f) organizzare e svolgere attività didattiche per l'avvio, l'introduzione, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;

g) organizzare scuole, corsi di avviamento allo sport, di attività motorie e di mantenimento;

h) organizzare, nel rispetto delle norme e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive o degli Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di affidarsi, gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

i) svolgere l'attività di gestione di impianti e centri sportivi e ricreativi, anche polivalenti;

m) organizzare e svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, finalizzata ad un migliore utilizzo del tempo libero degli stessi ivi compresa, all'interno della propria sede e/o degli impianti di somministrazione di alimenti e bevande;

n) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, e con finalità di autofinanziamento, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti;

o) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, in caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 – Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

3.1. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI n. 1273 del 15/07/2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibererà di aderire, che costituiscono parte integrante del presente Statuto;

3.2. L'Associazione richiederà l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi al CONI, nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso Ente, per il tramite delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di aderire;

3.3. L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva;

3.4. L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art.4 - Soci

4.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche, quest'ultime solo se sono enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che non siano in numero superiore al cinquanta per cento del numero delle Aps (art. 35 d.lgs. 117/2017). I soci devono condividere gli scopi dell'associazione e impegnarsi a contribuire alla realizzazione degli stessi.

Art.5 - Ammissione degli Associati

5.1. Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante Associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

5.2. Le persone giuridiche che intendano diventare Associate dell'Associazione dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

5.3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo Associato all'interno dell'Associazione.

5.4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5.5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato e sarà inserito nel libro Associati.

5.6. Gli Associati possono essere:

- a) Associati fondatori: sono Associati fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- b) Associati volontari: sono Associati volontari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
- c) Associati onorari: sono Associati onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

5.7. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.6 - Diritti e doveri degli Associati

6.1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

6.2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6.3. L'Associato volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri Associati.

Art.7 - Recesso ed esclusione dell'Associato

7.1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

7.2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art.8 - Gli organi sociali

8.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) Assemblea degli Associati;
- 2) Consiglio Direttivo;
- 3) Presidente
- 4) Organo di controllo;
- 5) Organo di revisione.

8.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese da essi direttamente sostenute per l'esercizio dell'attività associativa.

Art.9 - L'Assemblea

9.1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

9.2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

9.3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

9.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 8 giorni (5 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

9.5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

9.6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

9.7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

9.8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

9.9. Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

i) delibera sull'esclusione dei soci.

Art.10 - L'Assemblea ordinaria

10.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

10.2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

10.3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

10.4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10.5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.11 - L'Assemblea straordinaria

11.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11.2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art.12 – Struttura dell'assemblea

12.1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

12.2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

12.3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

12.4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

12.5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

13.2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

13.3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

13.4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- d) eleggere il vice Presidente (o più vice Presidenti);
- e) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

- g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- i) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- l) determinare l'importo della quota associativa;
- m) deliberare in merito al trasferimento della sede legale nello stesso Comune;
- n) deliberare in merito all'esercizio di attività diverse, secondarie, strumentali e assolutamente marginali rispetto a quelle di interesse generale;
- Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP (art. 11 Dlgs 36 del 2021).

13.5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati viene convocata nel più breve tempo possibile per la sostituzione dei membri decaduti tramite nuove elezioni.

Art.14 – Presidenza

14.1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

14.2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

14.3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

14.4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

14.5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

14.6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

14.7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art.15 – Organo di controllo

15.1. E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

15.2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

15.3. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

15.4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16 – Organo di Revisore legale dei conti

16.1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

16.2. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

16.3. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art.17 – Risorse economiche

17.1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.18 – Beni

18.1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

18.2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art.19 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

19.1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.20 – Scritture contabili e bilancio

20.1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

20.2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art.21 – Bilancio sociale

21.1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.22 – Pubblicità e trasparenza

22.1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art.23 – Convenzioni

23.1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

23.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.24 – Personale retribuito

24.1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

24.2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.25 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

25.1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato nei confronti dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.26 – Responsabilità dell'associazione

26.1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.27 – Assicurazione associazione

27.1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art.28 – Scioglimento

28.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.29 – Norme di rinvio e disposizioni finali

29.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente

Sig. Ribolini Matteo



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 06/02/25 Serie 3
al n. 223
Corrisposti € (€) /